

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2938 del 27/05/2026
Oggetto	D.LGS. N. 152/2006 e smi, art. 208 - LR n. 13/2015 - CON.S.A.R SOC. COOP. CONS. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA VICOLI N. 93 - RINNOVO AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'ATTIVITA' DI DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3102 del 27/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventisette MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. N. 152/2006 e smi, art. 208 - LR n. 13/2015 – **CONSAR SOC. COOP. CONS. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA VICOLI N. 93 – RINNOVO AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'ATTIVITA' DI DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO.**

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

➤ Con.s.a.r. Soc. Coop. Cons. con sede legale e impianto in Comune di Ravenna, via Vicoli n. 93 (CF/P.IVA: 00175490390), risulta titolare dell'Autorizzazione Unica (AU) rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, con Determina Dirigenziale di ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-2232 del 06/05/2021 per l'attività di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto, con validità fino al 31/08/2022, comprensiva dei seguenti abilitativi:

- autorizzazione per deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi (ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e acque di prima pioggia in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi),
- nulla osta in merito all'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995.

RICHIAMATO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti.

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026* avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia ",
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2024-102 del 18/10/2024, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni (ora Servizio Autorizzazioni e Ambientali e Energia) di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti.

VISTA l'istanza presentata in data 01/03/2022 (ns. PG/2022/33530), con cui **Con.s.a.r. Soc. Coop. Cons.** (CF/P.IVA: 00175490390), con sede legale in Ravenna, Via Vicoli n. 93, richiedeva il rinnovo dell'AU n. DET-AMB- 2021-2232 del 06/05/2021 sopraccitata;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dalla responsabile del procedimento per l'istanza di rinnovo dell'AU sopraccitata, emergeva che:

- nell'insediamento sito in Via Vicoli n. 93, Consar Soc. Coop. Cons. svolge in particolare le seguenti attività:
 - operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi di cui al codice EER 170605* - materiali da costruzione contenenti amianto, per una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 60 tonnellate. I suddetti rifiuti dopo essere stati sottoposti, al momento della rimozione in cantiere, ad un trattamento incapsulante con soluzione acrilica applicata a spruzzo, vengono confezionati su pallets e incellofanati o posti all'interno di appositi big bags omologati e successivamente detenuti in deposito preliminare (D15) presso il sito di via Vicoli n.93 nell'apposita area dedicata, in attesa del loro conferimento presso ditte autorizzate allo

smaltimento finale. La scaffalatura industriale del tipo "cantilever" impiegata per lo stoccaggio dei rifiuti di cui al codice EER 170605* è costituita da una struttura metallica modulare dotata di copertura, collocata in apposita area su una pavimentazione in calcestruzzo armato per la distribuzione del carico e l'isolamento dal terreno sottostante. L'intera area di deposito preliminare risulta recintata mediante pannelli di rete metallica al fine di impedire l'accesso a persone non addette;

- operazioni di lavaggio interno ed esterno di autocisterne e automezzi (cassonati, ribaltabili, ecc.) in apposito impianto costituito da n. 7 piste di lavaggio, ubicate in parte all'interno di un capannone aperto sui due lati (piste n. 1, 2 e 3) e in parte in apposita area esterna (piste n. 4, 5, 6 e 7);
- dall'attività di lavaggio effettuato sulla pista 2 (di autocisterne che hanno contenuto prodotti alimentari) e sulle piste 3, 4, 5 e 6 (utilizzate per il lavaggio esterno dei mezzi) si originano scarichi classificabili come acque reflue industriali che, previa depurazione mediante trattamento biologico, recapitano in pubblica fognatura. Le acque di lavaggio che originano dalla Pista 1 (utilizzata per il lavaggio interno delle autocisterne contenenti prodotti chimici) e dalla Pista 7 (utilizzata per il lavaggio dei mezzi contenenti fertilizzanti, urea, ecc. e comunque incompatibili con il ciclo di depurazione biologico) vengono raccolte in vasche dedicate (V9, V10, V11 e V12) e smaltite come rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi. A servizio dell'attività di lavaggio di autocisterne contenenti prodotti chimici è presente un impianto di trattamento delle potenziali emissioni odorigene;
- è presente un'area di distribuzione carburante dotata di copertura e avente superficie complessiva pari a 2.500 m². Le aree scoperte, assoggettate alla DGR 286/2005, sono realizzate con pavimentazione in asfalto. Le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle suddette aree, sono convogliate ad un sistema di trattamento, costituito da un pozzetto scolmatore, da due vasche di accumulo delle acque di prima pioggia e da un pozzetto disoleatore dotato di filtro a coalescenza. Le acque di prima pioggia trattate sono scaricate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelievo, nella rete fognaria pubblica nera di Via Vicoli;
- le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte esterne, destinate a parcheggio (8.900 m²), escluse dall'ambito di applicazione della DGR. 286/2005, sono convogliate nelle rete fognaria di raccolta delle acque meteoriche a servizio dell'intero insediamento, e recapitano in scolo consorziale Dritto, per cui Consar Soc. Coop. Cons. è in possesso di Concessione rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna, non ricompresa nell'AU oggetto di rinnovo. Sulla rete fognaria di raccolta, prima dello scarico in scolo consorziale, sono presenti due valvole a saracinesca sottoposte ad un controllo periodico dello stato d'uso e del loro corretto funzionamento;
- le acque di seconda pioggia, convogliate tramite deviatore nella rete fognaria bianca aziendale, recapitano direttamente nello Scolo Consorziale Dritto;
- le acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) derivanti dall'insediamento recapitano in pubblica fognatura nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente;
- all'attività di deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi svolta nell'insediamento non sono riconducibili emissioni in atmosfera convogliate, interamente riconducibili all'attività di lavaggio interno delle autocisterne contenenti prodotti chimici afferenti al punto di emissione in atmosfera E1 dotato di sistema di abbattimento degli odori, già autorizzato e non oggetto di modifica;
- come confermato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna coinvolto nel procedimento (ns. PG/2022/47931), il deposito preliminare D15 di rifiuti pericolosi non costituisce attività soggetta alla normativa in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011 e smi. Nell'insediamento sono presenti attività di cui D.P.R. n. 151/2011 e smi per le quali il gestore è in possesso di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio in corso di validità;
- come rilevato dal Consorzio di Bonifica della Romagna coinvolto nel procedimento (ns. PG/2022/242255), l'area interessata dall'insediamento, come da cartografia del Progetto di variante PAI-PGRA "Perimetrazione Aree a rischio idrogeologico" approvato con D.G.R. n. 2112 del 05/12/2016, ricade in "aree di potenziale allagamento", con tirante idrico compreso tra cm 50 e cm 150;
- in data 04/04/2022 si svolgeva la prima seduta, in modalità sincrona e telematica, della Conferenza di Servizi (CdS) convocata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento (ns. PG/2022/42377) da cui emergeva la necessità di acquisire elementi integrativi ai fini istruttori, richiesti al proponente in data 10/05/2022 (ns. PG/2022/77643) con conseguente interruzione dei termini del procedimento,
- in data 08/06/2022 (nota ns PG/2022/95070) il proponente inviava la documentazione integrativa richiesta;

- in data 30/08/2022 (ns. PG/2022/141645) venivano acquisiti ulteriori elementi documentali inoltrati dal proponente a riscontro di quanto richiesto dal Consorzio di Bonifica della Romagna con nota acquisita al ns. PG/2022/139227 del 25/08/2022;
- in data 01/03/2023 ARPAE comunicava (ns. PG/2023/36797) la sospensione dei termini del procedimento di rinnovo dell'Autorizzazione in oggetto, invitando il proponente ad attivare, presso la competente Regione Emilia Romagna, Area Valutazioni Impatto Ambientale e Autorizzazioni, la necessaria procedura di valutazione ambientale (VIA/screening), subordinando, ai sensi dell'art. 208 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il prosieguo del procedimento di rinnovo dell'AU all'esito di tale procedura;
- con determinazione dirigenziale dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 19160 del 18/09/2024, la Regione Emilia Romagna adottava il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), di esclusione dell'ulteriore procedura di VIA per il progetto di *Attività di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi, localizzato nel Comune di Ravenna (RA), proposto da Cons.s.a.r. Soc.*;
- in data 23/10/2025 (ns. PG/2025/187993) veniva comunicato il riavvio dei termini del procedimento di rinnovo dell'Autorizzazione Unica di cui in oggetto, con contestuale convocazione della seconda seduta della CdS in data 04/12/2025 successivamente posticipata in data 15/01/2026 (ns. PG/2025/213832), che terminava i propri lavori con l'unanime consenso al rinnovo dell'Autorizzazione Unica;
- al fine di assumere la decisione sul rinnovo dell'Autorizzazione in oggetto, nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi decisoria venivano acquisiti:
 - il parere favorevole, di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) espresso dalla Provincia di Ravenna - Servizio Programmazione Territoriale (ns. PG/2022/18376 e ns. PG/2025/191113);
 - il parere favorevole espresso, durante la seduta della CdS del 15/01/2026, dal Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL della Romagna - Servizio Igiene Pubblica sotto il profilo igienico-sanitario;
 - il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Ravenna per tutti gli aspetti di competenza (ns.PG/2026/20221);
 - il parere favorevole espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna (ns. PG/2022/55392) in merito all'immissione diretta, all'interno dello scolo consorziale Drittolo, delle acque meteoriche provenienti dell'insediamento in oggetto e il parere favorevole di competenza in merito agli accorgimenti adottati per la protezione da allagamenti derivanti da reticolo secondario di bonifica, ritenuti idonei (ns. PG/2022/242255);
 - il parere favorevole espresso dal Comando dei Vigili del Fuoco di Ravenna - Ufficio Prevenzione Incendi espresso durante la seduta della CdS del 15/01/2026 che conferma la validità dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (ns.PG/2022/47931);

nonchè le relazioni tecniche istruttorie del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per la matrice rifiuti (ns. PG/2026/7749) ed emissioni in atmosfera (ns. PG/2026/7749), a riscontro della richiesta di supporto tecnico avanzata da questa ARPAE con nota ns. PG/2025/189942;

ACQUISITE le conclusioni positive, con prescrizioni, dell'apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VERIFICATO il pagamento delle spese istruttorie necessarie al rilascio dell'AU, secondo quanto previsto dal tariffario delle prestazioni ai ARPAE di cui alla DGR Emilia-Romagna n. 926 del 05/06/2019;

DATO ATTO che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 e smi, risulta accertata l'iscrizione in data 25/09/2025 di Con.s.a.r. Soc. Coop. Cons. nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura di Ravenna;

RITENUTO che sussistono gli elementi e le condizioni per procedere al rinnovo dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2021-2232 del 06/05/2021 ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs n. 152/2006 e smi, a Consar Soc. Coop. Cons. per l'attività di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto nell'impianto sito in Comune di Ravenna via Vicoli n. 93;

VISTA la nota circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTA la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

DATO ATTO che, per l'impianto in oggetto, Consar Soc. Coop. Cons. risulta in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 (certificato n. 12660) con scadenza al 26/04/2027;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di deposito preliminare D15 di rifiuti pericolosi nell'impianto in oggetto è determinata, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 sulla base dei dati rilevabili nella documentazione acquisita agli atti e precisamente:

- capacità massima istantanea di stoccaggio per l'attività di deposito preliminare D15 di rifiuti pericolosi = 60 tonnellate
- calcolo importo garanzia finanziaria: $60 t \times 250,00 \frac{\text{€}}{t} = \text{€ } 15.000,00$
L'importo minimo della garanzia e', comunque, pari a € 30.000,00
- Importo totale garanzia finanziaria = € 30.000,00 → (-40%) = **€ 18.000,00**

nella considerazione che l'impianto oggetto della presente AU risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001 per cui, ai sensi della Legge n. 1/2011 e della DGR n. 1991/2003, l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto nella misura del 40%;

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale interruzione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;

CONSIDERATO che, avendo esteso fino al 30/06/2026 la durata della garanzia finanziaria prestata (ns. PG/2025/215034 del 03/12/2025), in ogni caso il gestore prosegua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso fino alla decisione espressa in merito al rinnovo dell'autorizzazione stessa, ai sensi dell'art. 208, comma 12) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e la Dirigente in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e smi;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Dott.ssa Mariafrancesca Arnone del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) ARPAE di Ravenna;

DISPONE

1. Di rinnovare, l'**Autorizzazione Unica (AU)**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, a **Con.s.a.r. Soc. Coop. Cons.** (CF/P.IVA: 00175490390) con sede legale e impianto in Comune di Ravenna via Vicoli n. 93, per l'attività di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione per attività di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- comunicazione/nulla osta in merito all'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995.

2. Di vincolare la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

2.a Per l'esercizio dell'impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente autorizzazione, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:

- **Allegato A** al presente provvedimento, riportante le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi;
- **Allegato B** al presente provvedimento, riportante le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento e di acque di prima pioggia;
- **Allegato C** al presente provvedimento, riportante le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera.

È altresì fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro e prevenzione incendi;

2.b Eventuali modifiche apportate all'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. In particolare costituiscono modifica sostanziale:

- eventuali varianti in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata;
- ogni eventuale variazione strutturale, ristrutturazione o ampliamento da cui derivino scarichi aventi caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle degli scarichi preesistenti, soggetti a nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi,
- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

In caso di modifiche sostanziali e/o introduzione di nuove sorgenti sonore, dovrà essere presentata documentazione previsionale di impatto acustico redatta secondo i criteri di cui alla DGR n. 673/2004;

2.c Entro 6 mesi dal rilascio della presente AU Con.s.a.r. Soc. Coop. Cons. dovrà ultimare gli interventi necessari per adeguarsi alle prescrizioni impartite da HERA SpA e assunte dalla presente AU. Il completamento dei suddetti interventi deve essere comunicato ad ARPAE di Ravenna e al Comune di Ravenna, tramite PEC;

2.d Con.s.a.r. Soc. Coop. Cons. deve stipulare con HERA SpA apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione. HERA SpA provvederà ad inviare al soggetto titolare della presente AU, nel più breve tempo possibile, il contratto che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Titolare dello scarico o dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA SpA entro 15 giorni dal ricevimento;

2.e Sulle valvole a saracinesca poste sulla linea delle acque meteoriche dell'intero stabilimento dovranno essere effettuate le necessarie manutenzioni al fine di garantirne il corretto funzionamento. Dovrà essere tenuta registrazione delle manutenzioni effettuate da mantenere, presso l'impianto, a disposizione degli organi di controllo.

2.f Dev'essere rispettata la *Procedura di emergenza sversamenti accidentali di sostanze pericolose e non pericolose nei piazzali Edizione 1 - Revisione 0 (del 14/12/2015)*, per quanto non in contrasto con le prescrizioni dell'AU e con le normative vigenti.

3. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi nell'impianto oggetto della presente AU, il gestore è tenuto, entro il **20/06/2026**, pena la revoca

dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere ovvero a prestare nuova garanzia finanziaria a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna), la dovuta garanzia finanziaria secondo le modalità di seguito indicate, per un importo pari a € **18.000,00** e durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni.

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e smi;
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e smi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla DGR n. 1991/2003);
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla DGR n. 1991/2003).

La compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere entrambe allegate all'originale della polizza o dell'appendice alla polizza.

Presso l'impianto, unitamente alla presente AU, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE SAE di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE SAE di Ravenna in data precedente alla scadenza dell'AU, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

4. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti pericolosi nell'impianto oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
5. Di concedere la presente AU per un periodo di **10 anni** a decorrere dalla data di rilascio ed è **rinnovabile**. A tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**; fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata.
6. Di dare atto che ARPAE APA - ST territorialmente competente esercita, per quanto di competenza, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nella presente AU.
7. Di trasmettere - con successiva comunicazione, la presente autorizzazione al soggetto richiedente, in seguito all'assolvimento dell'imposta di bollo e agli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore

degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

GESTIONE RIFIUTI

L'esercizio dell'impianto di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi oggetto della presente AU è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Nell'impianto è ammesso il deposito preliminare (**D15**) della seguente tipologia di rifiuti pericolosi per una capacità massima istantanea di stoccaggio (**D15**) fissata complessivamente pari a **60 tonnellate**.

EER	Descrizione
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto

2. I rifiuti pericolosi in ingresso su cui viene operato il deposito preliminare (**D15**) non potranno rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **12 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
3. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
4. Le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo l'impermeabilità o l'integrità delle relative superfici.
5. L'area utilizzata per lo stoccaggio (**D15**) dei rifiuti dev' essere adeguatamente contrassegnata al fine di rendere nota la natura dei rifiuti.
6. I rifiuti pericolosi destinati allo stoccaggio presso l'impianto devono essere condizionati e movimentati con modalità idonee ad evitare diffusione di fibre di amianto.
7. Lo stoccaggio viene effettuato in una scaffalatura industriale del tipo *cantilever* dotata di copertura e posta in un'area recintata e non adibita ad altre attività. Lo sviluppo in verticale dei rifiuti non può superare i 5 metri e i pallets confezionati non devono essere accatastati sovrapposti.
8. I rifiuti pericolosi detenuti in stoccaggio (D15) nell'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a impianti di smaltimento finale, fatto salvo lo stoccaggio in impianti funzionale alle successive operazioni di smaltimento finale, il passaggio nei quali è imposto dagli stessi impianti di destino finale per le procedure di accettazione.
9. Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni nonché verificare i tempi di permanenza dei rifiuti in impianto secondo quanto stabilito nella presente AU.
10. Presso l'impianto dovrà essere disponibile l'apposita idonea procedura da adottare in caso di danneggiamento per urto e/o caduta o rottura dell'imballo del rifiuto confezionato, per quanto non in contrasto con le normative vigenti.
11. A chiusura dell'impianto deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

Resta fermo: l'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e di acque di prima pioggia oggetto della presente AU sono autorizzati, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di seguito indicate, individuati sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte III, Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 286/2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1860/2006 recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005.

Condizioni

Si tratta esclusivamente dello scarico in pubblica fognatura di:

- Acque reflue industriali derivanti da:
 - attività di lavaggio effettuata nella Pista 2 delle autocisterne alimentari/che hanno contenuti prodotti alimentari;
 - attività di lavaggio esterno dei mezzi e dei cassonati effettuate nelle Piste 3-4-5-6;
 - acque meteoriche raccolte dalle caditoie poste in prossimità dell'impianto di depurazione.

Tali acque reflue vengono raccolte in una vasca di accumulo (V0), inviate ad una sezione di sedimentazione (V1) e successivamente ad un disoleatore/degrassatore (V2). Tramite tubazione, le acque vengono poi convogliate nella vasca di rilancio (V3) e da questa successivamente nelle vasche di accumulo (V4). Da qui i reflui vengono inviati nella vasca di denitrificazione/ossidazione biologica (V5), per poi confluire alle vasche biologiche V6 e V7, ove avviene il trattamento biologico SBR (*Sequencing Batch Reactors*). Le acque reflue industriali trattate sono scaricate, previo passaggio dal punto ufficiale di prelievamento nella rete fognaria pubblica di via Vicoli, tramite la rete fognaria nera di stabilimento. Il punto ufficiale di prelievamento è individuato nel rubinetto posto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento;

- Acque meteoriche di dilavamento classificate ai sensi della DGR n. 286/2005 come "*acque di prima pioggia*", derivanti dall'area di distribuzione carburante, realizzata con pavimentazione in asfalto e dotata di copertura, avente una superficie complessiva pari a 2.500 m². Tali acque sono convogliate ad un sistema di trattamento costituito da un manufatto della ditta Depur Padana Acque (modello GN6) composto da un pozzetto scolmatore, da due vasche di accumulo delle acque di prima pioggia della capacità di 7,38 m³ cadauna e da un pozzetto disoleatore del volume utile di 2,10 m³ dotato di filtro a coalescenza. La portata della pompa che alimenta il disoleatore è di tipo regolabile ed ha una portata massima di 4,00 l/s. La portata di esercizio della pompa viene dichiarata di 1,00 l/s. Il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, del disoleatore (in funzione della portata della pompa 1,00 l/s e della densità dell'olio 0,95 g/cm³), sono conformi a quanto previsto dalla DGR n. 286/05.

Dopo 48-72 ore dall'evento meteorico, le acque di prima pioggia trattate sono scaricate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelievamento, nella rete fognaria pubblica nera di via Vicoli. Il pozzetto ufficiale di prelievamento delle acque di prima pioggia è stato individuato nel pozzetto posto a valle del disoleatore.

Lo scarico delle acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) è ammesso nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento vigente.

Le acque reflue derivanti dal lavaggio effettuato nella Pista 1 delle autocisterne contenenti prodotti chimici, non vengono convogliate all'impianto di depurazione biologico, ma stoccate all'interno di vasche dedicate, denominate V9, V10 e V11 e smaltite come rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e smi. Analogamente, le acque reflue derivanti dal lavaggio effettuato nella Pista 7 dei mezzi

contenenti prodotti fertilizzanti, urea, ecc. e comunque incompatibili con il ciclo di depurazione biologico, non sono convogliate all'impianto di depurazione, ma stoccate all'interno della vasca dedicata V12 e smaltite come rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.

La planimetria della rete fognaria denominata *Tavola B2 - Rev. 01 del 23/11/2020* costituisce parte integrante della presente AU e viene allegata.

Il titolare è tenuto a presentare a HERA SpA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera SpA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

HERA SpA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nell'impianto, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

HERA SpA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.

Prescrizioni

1. Lo scarico in rete fognaria pubblica nera delle **acque reflue industriali** e delle **acque di prima pioggia**, deve rispettare i valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs 152/2006 e smi per gli scarichi in rete fognaria.
2. Le acque di lavaggio non potranno eccedere una portata superiore a **6.500 m³/anno; 50 m³/g; 25 m³/h e 20 m³/h medi.**
3. **Per i primi 12 mesi** a far data dal rilascio della presente AU, deve essere eseguita, con cadenza **mensile**, un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al precedente punto 1.
4. I rapporti di prova relativi all'analisi di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, devono essere disponibili presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza e presentati ad HERA SpA.
5. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a mantenere il più possibile costante l'apporto di inquinanti come Azoto e Fosforo all'impianto di pretrattamento dei reflui.
Dovrà essere monitorato il quantitativo dei residui all'interno dei cassoni da pulire e qualora necessario dovrà essere fatta un'esportazione manuale dei materiali prima di inviarlo a lavaggio. Dovrà essere tenuto un registro in cui andranno annotate le tipologie dei carichi trasportati dai mezzi inviati al lavaggio, da mantenere sempre a disposizione degli enti di controllo. Dovranno essere altresì intensificati i controlli gestionali dell'impianto di depurazione.
6. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
7. Lo svuotamento della vasca di prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare 0,5 l/s.
8. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia:
 - sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - impianto di depurazione composto dalle seguenti sezioni: accumulo, sedimentazione, denitrificazione, impianto biologico con SBR;
 - pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia);
 - vasca prima pioggia (sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia);
 - disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
 - n. 2 misuratori di portata elettromagnetico sia sulla linea delle acque di prima pioggia e sia all'uscita dell'impianto di depurazione; entrambi piombati da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo;
 - pozzetti di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue di lavaggio e delle acque di prima pioggia) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;

- elettrovalvola automatica asservita da sensore pioggia in grado di deviare, dopo 15 minuti dall'inizio dell'evento meteorico piovoso, il flusso delle acque piovane ricadenti sulle platee stesse in altro recettore diverso dalla fognatura nera. Tale sistema dovrà altresì garantire l'afflusso delle acque di lavaggio alla rete fognaria nera.
9. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA SpA. La gestione e la manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA SpA.
 10. Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico dovrà essere effettuata la verifica specialistica e certificata di funzionamento dei misuratori di portata allo scarico almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento), effettuata da personale avente comprovata esperienza nel settore certificazione per tarature UNI CEI EN ISO 17025:2005 – requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova/taratura e di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2015 conforme alle norme europee, in corso di validità. Il rapporto di verifica dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a HERA SpA che provvederà alla prevista piombatura.
 11. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del gestore dell'impianto e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
 12. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
 13. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA SpA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
 14. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, deve esserne data immediata comunicazione tramite PEC ad ARPAE di Ravenna e al Comune di Ravenna.
 15. È fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE di Ravenna, al Comune di Ravenna e a HERA SpA, tramite PEC, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività svolte nell'insediamento oggetto della presente AU sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, individuate sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte V, Titolo I in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività,
- criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera elaborati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico della Regione Emilia-Romagna (CRIAER);
- specifiche tecniche indicate dal gestore in merito ai processi e all'efficienza dei sistemi di abbattimento.

Per il punto di emissione in atmosfera E1 sono fissati limiti espressi in concentrazione con riferimento al funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

I valori limite di emissione indicati sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo.

Valori limite di emissione

Punto di emissione E1 - Impianto di lavaggio (scrubber + condensatore + unità filtrante + trasduttore ad ultrasuoni)

A tale punto di emissione sono convogliate le aspirazioni provenienti dall'attività di lavaggio delle autocisterne contenenti prodotti chimici, nonché l'aria contenuta nella sala di rilancio delle acque di lavaggio nelle vasche di raccolta (in attesa del loro smaltimento) e l'aria contenuta nella vasca esterna di gorgogliamento, all'interno della quale viene convogliato il "vapore di lavaggio".

Portata massima [Nm³/h]	1.000
Altezza minima [m]	Almeno 1 metro oltre il colmo del tetto
Temperatura [°C]	Ambiente
Durata massima [h/d]	8
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm³]	
Somma COV	100

Prescrizioni

1. Per il punto di emissione E1-Impianto di lavaggio il gestore è tenuto ad effettuare un autocontrollo con frequenza annuale. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito registro da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro il gestore è tenuto ad annotare le manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate sul sistema di abbattimento installato sul punto di emissione E1 e le eventuali anomalie dello stesso.
2. Nel caso di eventuali anomalie al sistema di abbattimento installato sul punto di emissione E1, fino al ripristino della sua completa funzionalità dev'essere interrotta l'attività di lavaggio delle autocisterne contenenti prodotti chimici.
3. Il camino di emissione dev'essere dotato di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Il punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle e almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del

punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

4. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
5. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere autorizzati i metodi di misura riportati nella seguente tabella.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, ecc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 UNI EN 13526:2015

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
6. Qualora lo stabilimento dovesse ricevere reclami e/o segnalazioni per disturbi olfattivi, il gestore dovrà registrare tali segnalazioni ambientali, comunicando tramite PEC ad ARPAE le eventuali attività avviate per ridurre le emissioni odorigene con la descrizione del fenomeno segnalato.
 7. Nel caso di segnalazione di emissioni di sostanze odorigene verso le pertinenze esterne allo stabilimento accertate da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo, ARPAE valuterà la necessità di richiedere modifiche tecniche, progettuali e/o gestionali per il contenimento delle emissioni odorigene attraverso un procedimento per l'aggiornamento della presente autorizzazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.